

GR_GERICHTE A 2009 35 vom 9. März 2010

GR Gerichte, 2010-03-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_A_2009_35

FR: GR_GERICHTE A 2009 35 du 9 mars 2010

IT: GR_GERICHTE A 2009 35 del 9 marzo 2010

Regeste

decisione di comprensorio | Perimeter und übrige Beiträge

Erwägungen

E. 1

Il Comune di ... in data 6 settembre 2001 pubblicava sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni i cinque decreti d'inizio per l'urbanizzazione della zona industriale. Il 1. novembre 2005 è entrata in vigore la nuova Legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC). Giusta l'art. 108 cpv. 1 cifra 1 LPTC le procedure di pianificazione pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata legge vengono portate avanti a livello comunale secondo le prescrizioni sulle competenze e procedurali già vigenti fino alla loro conclusione. Per i rimedi giuridici fa invece stato il nuovo diritto. Già con l'entrata in vigore il 1. gennaio 1988 della riveduta LPTC, la legislazione in materia di pianificazione restringeva il campo d'applicazione della Legge cantonale sui comprensori (LCompr), prevedendo all'art. 1 cpv. 4 LCompr (cfr. art. 106 cpv. 2 cifra 3 LPTC) una esplicita riserva a favore delle norme sull'esecuzione e sul

finanziamento dell'urbanizzazione giusta il diritto sulla pianificazione territoriale, lasciando però ai comuni la possibilità di emanare norme procedurali proprie (art. 29 vOPTC). Il comune convenuto, il quale non dispone di norme procedurali proprie in materia, ha quindi a ragione effettuato la ripartizione dei costi in base alle norme procedurali e sulle competenze degli art. 24 e ss. della vOPTC. In merito al diritto applicabile anche la ricorrente non ha sollevato critiche.

E. 2

Oggetto della presente controversia sono le seguenti tematiche sollevate dalla ricorrente: il perimetro dei comprensori (cons. 3), il calcolo e l'ammontare di tutti e cinque i contributi perimetrali a carico della particella no. 207 della ricorrente (cons. 4). I contributi perimetrali a carico della particella no. 206 della ricorrente non sono invece stati impugnati dalla stessa.

E. 3

a) Con il decreto d'inizio viene definito il perimetro del comprensorio, il quale deve includere tutti quei proprietari immobiliari che traggono un beneficio economico particolare dall'esecuzione dell'opera, trovandosi in una specifica situazione di proprietà immobiliare. Per l'inclusione di un fondo nel perimetro di un determinato comprensorio non è indispensabile che il proprietario faccia pure concretamente uso del vantaggio economico che gli deriva dall'infrastruttura pubblica, ma basta la possibilità di usufruire di un simile vantaggio (PTA 1991 no. 44). È infatti la semplice possibilità di usufruire degli impianti d'urbanizzazione che accresce il valore della proprietà immobiliare e non l'esistenza

effettiva di un allacciamento (DTA 504/90). In principio pertanto, con l'inclusione di un fondo nel perimetro del comprensorio, l'autorità comunale afferma l'esistenza di un vantaggio particolare per una determinata particella dalla realizzazione dell'infrastruttura. Praticamente nel decreto d'inizio non è possibile motivare oltre la situazione concreta di qualsiasi fondo incluso e non incluso nel perimetro scelto. Materialmente la ricorrente contesta innanzitutto la non inclusione delle particelle della zona industriale II, 2. tappa di utilizzazione, ossia le particelle ni. 202, 203, 204, 208 (parzialmente) e 210, le quali a suo avviso trarrebbero pure degli indubbi vantaggi dall'urbanizzazione già presente e da quella prevista. La ricorrente argomenta la propria richiesta con il fatto che il 13 ottobre 2008 il comune

convenuto avrebbe approvato una revisione parziale della pianificazione locale, nella quale anche la 2. tappa di utilizzazione veniva assegnata formalmente alla zona industriale II. Questa revisione della pianificazione locale sarebbe inoltre stata approvata dal Governo cantonale con decreto del 13./14. gennaio 2009. Per questi motivi le citate particelle dovrebbero venir incluse nella zona di perimetro. Questa richiesta, come si preciserà qui di seguito, non merita protezione. b) Con sentenze STA A 01 78, 81, 82, 85 e 87 del 22 gennaio 2002 il Tribunale aveva ritenuto necessaria l'inclusione delle particelle ni. 192, 193, 200, 201, 207 e 208 (parzialmente) nei relativi comprensori, come avevano postulato i relativi ricorrenti. Le stesse erano infatti già state assegnate legalmente alla 1. tappa di utilizzazione della zona industriale II. La parte della zona industriale II che secondo il piano delle zone era stata assegnata alla 2. tappa di utilizzazione non era a quel tempo ancora stata approvata. Poiché l'approvazione da parte del Governo cantonale ha effetto costitutivo, la non approvazione della 2. tappa di utilizzazione comportò la mancata inclusione delle relative particelle nella zona industriale. Anche il Tribunale aveva ritenuto corretta la non inclusione delle particelle in oggetto. Anche se con decreto del 13/14 gennaio 2009 del Governo la 2. tappa di utilizzazione è stata assegnata alla zona industriale II, la decisione del comune deve essere confermata. Innanzitutto come precisa lo stesso, anche se questo fatto non è decisivo, le decisioni di ripartizione dei costi erano state emanate già il 23 giugno 2008 e quindi prima della decisione di revisione parziale della pianificazione e della relativa approvazione da parte del Governo. Già per questo motivo il comune al momento della delibera delle decisioni impugnate non poteva ancora tenere conto di dette particelle. Nel caso concreto vi sono però anche altri motivi a sostegno della decisione di non ampliamento dei perimetri. Già dall'inizio era stato previsto che l'urbanizzazione della zona industriale II sarebbe avvenuta in diverse tappe, in modo di poter adeguare il procedere dell'urbanizzazione alla relativa richiesta nella zona industriale. Come si evince dai piani delle opere eseguite e come si è potuto constatare anche in sede di sopralluogo, le particelle non inserite nei perimetri non sono ancora affatto urbanizzate. Per l'urbanizzazione delle particelle interessate si renderà necessaria la creazione

di ulteriori infrastrutture. La realizzazione vera e propria non è però prevista nel prossimo futuro come ha dichiarato il comune convenuto, dato che la ditta estera che intendeva insediarsi, ha in seguito all'attuale crisi economica rinunciato al proprio progetto. La problematica di un eventuale cambiamento dello sfruttamento dell'opera già eseguita è inoltre esplicitamente regolata dall'art. 27 OPTC. Detta norma prevede che se entro dieci anni dal passaggio in giudicato della ripartizione dei costi, il modo di sfruttamento delle opere già eseguite dovesse cambiare sostanzialmente, tornando utile anche ad ulteriori proprietari, su richiesta di persone con obbligo contributivo o d'ufficio potrà essere avviata

una nuova procedura contributiva (STA A 07 49 cons. 3b; DTF del 03.03.2009, 2C_434/2008, cons. 3). Anche alla luce di questa possibilità, la decisione del comune convenuto non dà adito a critiche. Ne risulta che la non inclusione nel perimetro in oggetto delle particelle assegnate alla citata 2. tappa di utilizzazione è corretta. Su questo punto il ricorso deve pertanto essere respinto.

E. 4

La ricorrente richiede l'esonero da tutti i contributi di perimetro per la propria particella no. 207, dato che la stessa non godrebbe di un allacciamento diretto alle opere perimetrali. Il comune ha invece imposto alla particella della ricorrente un coefficiente del 50% per il comprensorio rete stradale e marciapiedi (no. 1), uno del 66.7% per quello delle acque chiare e nere (no. 2), uno del 50% per i comprensori dell'acqua industriale (no. 3), dell'acqua potabile (no. 4) ed infine per quello della rete elettrica e illuminazione (no. 5). Le censure della ricorrente non meritano protezione. Questo Tribunale aveva deciso di ampliare il perimetro dei singoli comprensori a tutte le particelle site nella zona industriale II, 1. tappa di urbanizzazione, ossia ai fondi ni. 192, 193, 200, 201, 207 e una parte della 208, con sentenze del 22 gennaio 2002 (A 01 78, A 01 81 e 85, A 01 87). I proprietari di allora della particella ricorrente non avevano impugnato tale decisione. Come sostiene il comune convenuto, la decisione d'inserimento della particella della ricorrente nei vari perimetri è pertanto già da tempo cresciuta in giudicato. Il comune ha inoltre tenuto conto delle possibilità di allacciamento solo indiretto di cui gode il fondo no. 207. Per questi motivi per nessun perimetro gli è stato imputato un coefficiente del 100%. In sede di sopralluogo i rappresentanti del comune hanno precisato

che durante la fase di progettazione si erano tenute numerose sedute con i singoli proprietari. I proprietari delle particelle ni. 206 e 207 non avevano desiderato un allacciamento diretto, dato che il proprio fondo no. 207, con una superficie di 5147 m², sarebbe stato comodamente raggiungibile attraverso l'altro fondo di sua proprietà, ossia il no. 206 con una superficie di 3306 m². Questo fatto risulta facilmente comprensibile nella situazione concreta. Come si evince infatti dai piani delle opere eseguite (doc. 22 a 25 del comune) lungo la strada di quartiere no. 212 sono presenti tutti i servizi perimetrali di cui la particella no. 207 abbisogna per una corretta urbanizzazione. Altrimenti un allacciamento diretto della particella no. 207 alle singole opere perimetrali avrebbe comportato un ingente onere finanziario per i proprietari della stessa. Il comune nelle proprie decisioni perimetrali ha tenuto conto che le particelle adiacenti ni. 206 e 207, pur essendo entrambe di proprietà della ricorrente, formalmente rappresentano due fondi separati e ha incluso la no. 207 in tutti i perimetri in modo molto favorevole. La ricorrente, dal fatto che pure le particelle ni. 200 e 201 non avrebbero sbocco diretto sulle infrastrutture comunali, non può trarne alcun vantaggio. Pure ai citati fondi, così come pure alla particella no. 1089 (procedura A 09 34), sono stati accollati costi perimetrali e quindi una disparità di trattamento non è ravvisabile. Inoltre i proprietari dei fondi ni. 200 e 201 non hanno impugnato le relative decisioni di perimetro. Risulta infine pure poco convincente la tesi della ricorrente, secondo la quale non si dovrebbe ritenere quale scontato che la particella no. 207 si possa allacciare alle opere perimetrali attraverso il fondo no. 206, in quanto quale proprietaria di ambedue può disporre a suo piacimento. Per tutti questi motivi il Tribunale conferma le decisioni perimetrali impuginate.

E. 5

In conclusione, le censure addotte dalla ricorrente non meritano protezione e il ricorso deve essere respinto. I costi di procedura vanno accollati alla parte soccombente. Non vengono assegnate indennità a titolo di ripetibili, in quanto il comune convenuto ha agito nell'esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA). Il Tribunale decide:

1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 3'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 284.-- totale fr. 3'284.-- il cui importo sarà versato dalla ... entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.